

(CARTA INTESTATA)

(Data)

**RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO IN FAVORE
DELI'APPALTATORE DEGLI ACCONTI IN CORSO D'OPERA**

Spett.le Comune di

P.zza

Alla C.A. On. Sindaco

Alla C. A. Responsabile Unico del Procedimento
Cantiere sito in

Alla C.A. Egr. Direttore
Direzione Provinciale del Lavoro
Servizio Ispettivo
Via

e P.C. Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici
di lavori, servizi e fornitura
Via di Ripetta, 246
00186 Roma

e P.C. Al Presidente della Cassa Edile di

La scrivente organizzazione sindacale, con la presente, rende noto che, a seguito di verifiche effettuate presso la Cassa Edile della Provincia di, sono state rilevate violazioni di leggi e dei Contratti di lavoro da parte della Ditta, iscritta, presso tale ente, col numero, alla data del, nei confronti dei lavoratori impegnati nei lavori eseguiti su committenza pubblica del Comune di, per la realizzazione di in località Via N°

Le violazioni sopra enunciate, riguardano:

- A) il pagamento delle retribuzioni dal mese di
(riportare solo nei casi di mancato pagamento delle retribuzioni);
- B) l'omissione delle denunce nominative dei lavoratori ed i relativi versamenti alla cassa Edile di pertinenza dal mese di

Con riferimento alle violazioni già dette, vogliamo richiamare la Vostra l'attenzione alle vigenti normative ed, in modo particolare, a quanto pattuito nel Contratto

d'Appalto e nel Capitolato Speciale d'Appalto, nei quali, a norma dell'**art. 36 della l. n. 300/70** "Statuto dei lavoratori", deve essere esplicitamente riportata la c.d. "clausola sociale", ossia l'obbligo, per l'appaltatore, di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona (c.d. integrativo provinciale).

A ciò si aggiunga il disposto dell'**art. 118, c. 7 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.** "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", dove si prevede che l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

In merito ai crediti vantati dal lavoratore, vogliamo segnalare le seguenti norme che, sulla fattispecie, intervengono a tutela dello stesso:

- **art. 1676 del Codice civile**, norma che crea una azione diretta in capo al lavoratore, oltre che nei confronti del proprio datore di lavoro-appaltatore, anche nei confronti del committente del contratto di appalto, qui la stazione appaltante.
- **art. 14 e 26 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore imprese edili**, firmato il 18 giugno 2008 che, con espresso riferimento al già richiamato all'art. 1676 C.C., conferma tale diritto, come d'altronde riconosciuto dalla costante giurisprudenza (c.f.r. sentenza della Corte di Cassazione n. 1857 del 6 marzo 1985).

Non a caso l' **art. 118, c. 6 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.** prevede che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici e che, soprattutto, ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione il documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Sul punto si veda anche il decreto ministero lavoro 24 ottobre 2007 e circolare ministero lavoro e previdenza sociale n. 5 del 2008.

A proposito dei versamenti presso la competente Cassa edile, si noti che, il l' **art. 18 del C.C.N.L.** stabilisce che il trattamento economico spettante agli operai per riposi annui e per la gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale, calcolata sugli elementi della retribuzione, da versare, a titolo di accantonamento, direttamente alla Cassa Edile di competenza.

Si consideri, quindi, che il versamento alla Cassa Edile, oltre che obbligatorio contrattualmente è, a tutti gli effetti, un mancato pagamento delle retribuzioni spettanti ai singoli lavoratori.

Le inadempienze di cui sopra portano alle seguenti conseguenze:

1. liquidazione della trattenuta di garanzia effettuata a norma dell'**art. 7 del d.m. 145/00**, capitolato generale di appalto;
2. ove ciò non fosse sufficiente, a norma dell'**Art. 101 comma 3 del DPR n. 554/99 e ss.mm.ii.**, il committente ha il diritto di rivalsa sulla cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto

dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

3. ove questo fosse ancora insufficiente, in caso di grave inadempimento, la stazione appaltante sarebbe tenuta alla risoluzione per inadempimento del Contratto d'Appalto ex **art. 1453 e ss. del codice civile**;
4. si segnala, infine, che il lavoro "nero" e il lavoro "grigio" portano a sospensione del cantiere e dell'attività di impresa, a norma dell' **art. 14 del d.lgs. 81/08**.

La responsabilità di verificare il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali e di legge è demandata, in primo luogo, al Responsabile del Procedimento, in collaborazione con il direttore dei lavori, il coordinatore per la sicurezza e i dirigenti della amministrazione competenti.

Considerata l'inadempienza della Ditta aggiudicataria dei lavori sopra richiamati, Vi invitiamo a sospendere, ogni pagamento di acconto per lo Stato Avanzamento Lavori, nonché di bloccare ogni svincolo pagamento e/o restituzione della garanzia definitiva (art. 113, c. 3 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.) in favore della Ditta fino a soddisfacimento del credito vantato da ogni singolo lavoratore, ivi compresi i versamenti Previdenziali, Assistenziali e alla Cassa Edile. Si chiede pertanto alla tesoreria del (**riportare se trattasi di comune o altro Ente**) di non compiere alcun pagamento degli S.A.L. senza la probante documentazione di regolarizzazione, per evitare che il Comune paghi all'appaltatore corrispettivi non dovuti e sia costretto alla ripetizione di indebito.

Richiamiamo, altresì, l'attenzione del Presidente della Cassa Edile, che ci legge per conoscenza, di esimersi, **in assenza dei versamenti dovuti per gli accantonamenti alla C.E.**, al rilascio del/i certificato liberatorio,

Parimenti, chiediamo al servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro, di avviare quanto di Sua competenza e, oltre trasmettere alle competenti Istituzioni le omissioni eventualmente riscontrate nell'indagine ispettiva, di inviare analoga informazione alla scrivente federazione sindacale.

Certi di un Vs. sollecito intervento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.